

Articolo 1, comma 134 ***(Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo)***

Il comma 134 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

La disposizione in esame - modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – **rende strutturale a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. *a*), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi *infra*), confermando la durata di **dieci giorni**, come previsto per il 2021⁴⁴ (**comma 134, lett. a) e b)**).

Inoltre, dispone che **dal 2022** il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (**comma 134, lett. c)**).

In materia, si segnala che l'art. 1, co. 25, della L. 178/2020 ha esteso anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall'art. 4, c. 24, lett. *a*), della L. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 364, della L. 178/2020) che ne ha anche elevato la durata a 10 giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 10 giorni per il 2021 (elevabili a 11 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

In base alla Relazione tecnica, la messa a regime dal 2022 del congedo di paternità, con la conferma a 10 giorni, come già previsto per il 2021, sulla

⁴⁴ Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all'art. 1, c. 8, della L. 92/2012.

base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valore in mh di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime) in e fb (maggiori oneri per prestazioni) snf (maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,9)	-(173,8)	-(177,8)	-(181,9)	-(186,1)